



ISTITUTO COMPRENSIVO "VALLO DELLA LUCANIA-NOVI VELIA"
via Ottavio De Marsilio 18 - 84078 Vallo della Lucania (SA)
tel 0974717333 codice fiscale 93028080658
codice meccanografico SAIC8BL004 - codice univoco UF246V
E-mail PEI: saic8bl004@istruzione.it – PEC saic8bl004@pec.istruzione.it
<http://www.icvallonovi.edu.it>

Ai genitori
Agli alunni e alle alunne
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA ff
Agli atti
Al sito web

OGGETTO: Cessazione dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da Covid 19. Nuovi protocolli di gestione dal 1° aprile 2022.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo primo di aprile.

Di seguito le misure previste per la scuola con la fine dello stato di emergenza.

In **tutte le istituzioni** del sistema educativo, scolastico e formativo:

- **Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico** (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. **La mascherina va indossata** anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici **(di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022)**. La **mascherina non va indossata** durante le attività sportive.
- **È raccomandato il rispetto della distanza** di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
- **Resta fermo**, in ogni caso, **il divieto di accedere** o permanere nei locali scolastici **se si è positivi** al Covid **o se si presenta una sintomatologia** respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
- Sarà possibile **svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione**, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.
- Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il **green pass cosiddetto 'base'** (vaccinazione, guarigione o test).

Gestione dei casi di positività

Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia

- In presenza di **almeno quattro casi di positività** tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, **le attività proseguono in presenza** e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, **è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2** per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.



- In **caso di comparsa di sintomi**, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

- In presenza di **almeno quattro casi di positività** tra le alunne e gli alunni, **le attività proseguono in presenza** e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è **previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2** per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.
- In **caso di comparsa di sintomi**, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

La didattica digitale integrata

- Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, **possono seguire l'attività scolastica** nella modalità della **didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne** accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. **La riammissione in classe** è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un **test antigenico** rapido o molecolare con esito **negativo**.

Obbligo vaccinale del personale

- **Fino al 15 giugno** resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il **personale docente ed educativo** sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante *"l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale"*. In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.

[Il decreto](#)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

prof.ssa Maria Carmen Greco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa